


PROCEDURA DI ASILO IN ITALIA (artt.31-32 L.189/2002)

Presentazione della domanda può essere fatta in qualunque momento, si alla Polizia di Frontiera che alla Questura

- Verifica identità e nazionalità (in assenza di documenti – se documenti falsi)
- Verifica elementi a fondamento della domanda
- Verifica delle eventuali condizioni ostantive all'ingresso (L39/90)

Trattenimento **facoltativo** per il tempo necessario alla definizione della domanda nel **centro di identificazione**••



COSA COMPORTA ESSERE TITOLARI DI STATUS DI RIFUGIATO:

1. non può fare la richiesta di asilo chi provenga da uno Stato che abbia sottoscritto la convenzione di Ginevra, sia che abbia presentato domanda lì sia che non l'abbia fatto
2. lo stesso vale per tutti i paesi che abbiano sottoscritto l'accordo di Ginevra, di conseguenza chi ha fatto domanda in Italia o è stato riconosciuto rifugiato o ha ottenuto un permesso di tipo umanitario non può ripetere la domanda altrove
3. un rifugiato politico non è espellibile
4. ha accesso ai servizi di accoglienza (come da decreto min int 28-11-2005):
 - * 6 mesi (prorogabili per un max di altri 6 in casi eccezionali)
 - * garantiti: vitto, alloggio, vestiario, "pocket money", accesso ai servizi erogati sul territorio, orientamento e assistenza sociale, assistenza medico-sanitaria, accesso a corsi di alfabetizzazione e lingua italiana, mediazione culturale, interpretariato, informazione sui programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a carattere umanitario
 - * l'inserimento dei minori nelle scuole e' obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia di istruzione
 - * garantiti: interventi per accesso a corsi di lingua italiana, possibilita' di formazione e riqualificazione professionale, accesso al mercato del lavoro, supporto e sostegno, anche economico, per l'autosufficienza alloggiativa e per il ricongiungimento familiare, informazione sui diritti e doveri del rifugiato
 - * garantiti: orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo, supporto psico-socio-sanitario
5. ha diritto al ricongiungimento familiare, senza necessità di reddito né di alloggio anche in assenza di documentazione ufficiale comprovante i vincoli familiari (vale solo per chi ha lo status, non per i richiedenti)
6. è possibile, per un rifugiato, anche la coesione familiare con un familiare presente irregolarmente in Italia
7. ha diritto alla tessera sanitaria (per la quale è però necessaria una residenza)
8. gli viene rilasciato un permesso di soggiorno per 2 anni e, se privo di passaporto, un documento di viaggio per 1 anno
9. ha diritto al lavoro (la stipula del contratto di soggiorno è richiesta solo se si desidera convertire il permesso in uno per lavoro subordinato, altrimenti il datore di lavoro e il lavoratore concludono contratto direttamente)
10. può convertire il permesso di soggiorno per rifugio in permesso per lavoro subordinato
11. ha diritto all'assegno di maternità come per i titolari di carta di soggiorno, ma senza doverla richiedere
12. ha diritto all'accesso ai corsi universitari
13. ha diritto all'accesso alle case di edilizia residenziale pubblica solo se titolare di carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
14. ha diritto al permesso CE per soggiornanti di lungo periodo solo dopo aver convertito il permesso per rifugio in permesso che consenta la richiesta di quello CE slp (permessi rinnovabili e non temporanei)
15. ha diritto alla cittadinanza per naturalizzazione dopo 5 anni

COSA COMPORTA ESSERE TITOLARI DI PERMESSO PER PROTEZIONE TEMPORANEA (UMANITARIO):

1. questo tipo di permesso viene rilasciato a chi fa richiesta di asilo e questo non viene concesso (l'asilo è un diritto soggettivo, la protezione umanitaria è un diritto collettivo), ma viene riconosciuta comunque la necessità di una protezione umanitaria
2. il permesso di soggiorno rilasciato ha validità di 1 anno
3. il titolare di un permesso umanitario non è espellibile
4. ha accesso ai servizi di accoglienza (come da decreto min int 28-11-2005):
 - * 6 mesi (prorogabili per un max di altri 6 in casi eccezionali)
 - * garantiti: vitto, alloggio, vestiario, "pocket money", accesso ai servizi erogati sul territorio, orientamento e assistenza sociale, assistenza medico-sanitaria, accesso a corsi di alfabetizzazione e lingua italiana, mediazione culturale, interpretariato, informazione sui programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a carattere umanitario
 - * l'inserimento dei minori nelle scuole e' obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia di istruzione
 - * garantiti: interventi per accesso a corsi di lingua italiana, possibilita' di formazione e riqualificazione professionale, accesso al mercato del lavoro, supporto e sostegno, anche economico, per l'autosufficienza alloggiativa e per il ricongiungimento familiare, informazione sui diritti e doveri del rifugiato
 - * garantiti: orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo, supporto psico-socio-sanitario
5. non ha diritto al ricongiungimento familiare
6. ha diritto alla tessera sanitaria (per la quale è però necessaria una residenza)
7. ha diritto al lavoro (la stipula del contratto di soggiorno è richiesta solo se si desidera convertire il permesso in uno per lavoro subordinato, altrimenti il datore di lavoro e il lavoratore concludono contratto direttamente)
8. può convertire il permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro subordinato o autonomo, se vi sono i requisiti (residenza, alloggio e contratto di lavoro o partita iva, reddito, ecc.)
9. chi è titolare di permesso per protezione temporanea non può allontanarsi dal territorio dello Stato

riferimenti normativi

LEGGI

- L. 39/1990 (artt. 1 - 1 septies) Legge 28 Febbraio 1990, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato
- L. 563/1995 (disposizioni rilevanti): Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
- D. LGS. 140/2005: Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri
- DM 233/1996 (disposizioni rilevanti): Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233, Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
- DPR 303/2004: Decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato
- L. 23 dicembre 1992, n. 523. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990

DECRETI

- Ministero dell'Interno, Decreto 20 novembre 2006: Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
- Ministero dell'Interno, Decreto 20 novembre 2006 (Allegato 1) Fondo nazionale politiche e servizi dell'asilo elenco enti locali assegnatari ripartizione 45% e assegnazione ai sensi dell'articolo 9 DM 28/11/2005
- Ministero dell'Interno, Decreto 20 novembre 2006 (Allegato 2) Fondo nazionale politiche e servizi dell'asilo elenco enti locali assegnatari ripartizione 45% e assegnazione ai sensi dell'articolo 9 DM 28/11/2005
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 novembre 2006 Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3551)
- Ministero dell'Interno. Linee guida, formulario delle domande e criteri per la verifica della corretta gestione del contributo erogato dal Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo e loro armonizzazione alle disposizioni del decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 140
- Decreto Legislativo n. 140 del 30 maggio 2005. Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri
- Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 (in G.U. n. 299 del 22 dicembre 2004) - Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato
- D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 85. Attuazione della *direttiva 2001/55/CE* relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, N. 394: Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: art. 11 lett a e art. 24
- D.P.R. 15 maggio 1990, n. 136. Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del *D.L. 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato

CIRCOLARI

- Ministero degli Interni e Ministero di Giustizia: direttiva del 7 marzo 2007 sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo
- Legge 6 febbraio 2007, n.13 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006 (art. Art. 12: Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato)
- Ordinanza n. 3506 del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2006. Disposizioni urgenti di protezione civile
- Allegato A al decreto 28 novembre 2005. Linee-guida per la presentazione delle domande di contributo per il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
- Circolare 31 ottobre 2005 Min. Int. APPLICAZIONE ART. 1 BIS LETTERA A. DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1990
- Circolare Ministero dell'Interno 400/B/2005/460/P/15.1.7.7. Relativa al trattenimento dei richiedenti asilo secondo la nuova procedura

- Circolare del 25.05.2006 In merito alla capacità ricettiva massima del sistema di protezione di richiedenti asilo e rifugiati
- Messaggio del Ministero dell'Interno relativo a DPR 30/3/2004. Chiarimenti alle Questure in merito all'elezione di domicilio nella procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato
- D.P.R. 16 settembre 2004, nr. 303 "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato". Chiarimenti in merito all'applicazione art. 2

GIURISPRUDENZA

- Corte Cassazione civile n.18549 del 17.05.2006
- Cassazione Civile, I sez., ord.28.04.2006
- Cassazione Civile Sent. n. 28884 del 30-12-2005
- Cassazione Civile Sent. n. 26278 del 02-12-2005
- Cassazione Civile Sent. n. 25028 del 25-11-2005
- Cassazione Civile Ord. n. 11211 del 26-05-2005
- Cassazione Civile Sent. n. 8423 del 04-05-2004
- Cassazione Civile Sent. n. 6077 del 21-03-2005
- Cassazione Civile Sent. n. 2091 del 02-02-2005
- Cassazione Penale Sent. n. 2239 del 25-01-2005
- Cassazione Civile Sent. n. 907 del 17-12-1999
- TAR Lazio, sentenza 11.07.2006, n. 5379
- Consiglio di Stato n. 5605 anno 2006
- Consiglio di Stato Sez. VI, 17-05-2006, n. 2868
- TAR Friuli Venezia Giulia sent. n. 608 anno 2006
- Tribunale di Catania sent. 4010, 15 dicembre 2004